

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 366/10[^]

3^A COMM. CONSILIARE

2^A COMM. CONSILIARE

Consiglio Regionale della Calabria


X Legislatura

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 38800 del 24.09.2018

Classificazione 02.05



“Legge 34/1974 e legge 60/2006. Norme per la corretta
applicazione sul territorio regionale.”

Proposta di Legge Regionale

presentata dall'On. Giuseppe Giudiceandrea

RELAZIONE

In Italia, contrariamente a quanto accade negli altri paesi dell'Unione Europea, la consapevolezza dei cittadini riguardo al diritto di accesso e di movimentazione dei cani-guida per non vedenti, è molto limitata, malgrado la legislazione nazionale, regionale e comunitaria, nonché gli sforzi delle associazioni di categoria.

Questa diffusa superficialità spesso degenera in atteggiamenti ostruzionistici basati su sciocchi preconcetti (relativi per esempio alla presunta "pericolosità comportamentale o sanitaria" di un cane-guida), o in atteggiamenti che mettono in seria difficoltà la persona non vedente che si ritrova spesso emarginata, o in alcuni casi di rimanere persino aggredita.

Il cane guida rappresenta gli "occhi" del non vedente e quindi non deve essere allontanato dal diversamente abile visivo che accompagna. Esso non solo è addestrato a "fare il cane-guida" (cioè caratterizzato da un'indole tranquilla, appositamente selezionata per essere ulteriormente di supporto al successivo addestramento), ma anche a non sporcare, è inoltre senza ombra di dubbio vaccinato (o non sarebbe abilitato a fare il cane-guida) e, infine, in qualità di cane da lavoro non deve essere disturbato/aggredito.

Chiariamo quindi i concetti normativi che dovrebbero essere ritenuti indiscutibili per evitare discriminazioni e limitazioni alla piena autonomia dei non vedenti.

Il cane-guida, il non vedente e i loro diritti.

Discriminare un non vedente per il fatto che sia accompagnato da un cane-guida è punibile dalla legge.

La materia è stata trattata per la prima volta in Italia con l'emanazione della legge n.34 del 1974 modificata nel 2006 dalla legge n.60.

Non solo la normativa italiana prevede che i gestori dei mezzi di trasporti e i titolari di esercizi che "impediscono od ostacolano, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida" siano soggetti a multe dai 500 ai 2.500 euro, ma sancisce anche che un cane-guida:

- può entrare in qualunque esercizio aperto al pubblico (L. n. 34/1974)
- è escluso dai divieti relativi al non permettere l'accesso degli animali in spiaggia, parimenti ai cani destinati "al salvamento": in poche parole, lui può accedere anche in spiaggia (L. n. 34/1974)
- è in genere esonerato dall'obbligo di portare la museruola a meno che non sia richiesto in una data situazione (L. n. 34/1974)
- è esonerato dall'obbligo di avere al seguito paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni (come rintracciabile anche in molti regolamenti comunali)
- è esonerato dal pagamento del biglietto per i mezzi pubblici (L. n. 34/1974)
- può accompagnare il non vedente anche su traghetti e aerei, in Italia e all'estero (Reg.CE n. 1107/2006 e L. n. 34/1974)
- può viaggiare alloggiato sul sedile posteriore insieme al non vedente assoluto da esso accompagnato, in quanto "l'animale domestico di indole particolarmente tranquilla e come tale adeguata alle incombenze cui esso è appositamente addestrato", senza che ciò costituisca in alcun modo violazione dell'art. 169 c. 6 del Codice (Lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 653/2004).

Si segnala inoltre che l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 all'art. 5 espressamente ha escluso l'uso della museruola e del guinzaglio ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

Per quanto concerne poi il cane guida le leggi 14/02/74 n.37 e 25/08/88 n.376, disciplinano - rispettivamente - la facoltà di accesso dei ciechi muniti del proprio cane guida nei mezzi di

trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico. Alla luce dei principi costituzionali della libertà di circolazione e delle pari opportunità, si può affermare che l'accesso del cane guida è da ritenersi consentito in tutti i luoghi pubblici (uffici, scuole ed ospedali) ed anche in luoghi privati – aziende, negozi ecc., in cui sia previsto l'ingresso di soggetti terzi, generalmente considerati "pubblici".

In via interpretativa, dunque, si può concludere che, ove non sia espressamente vietato da apposite e motivate normative, la persona non vedente, potrà liberamente farsi accompagnare dal proprio cane in ogni ambiente ed ufficio pubblico od aperto al pubblico. Le motivate eccezioni potranno quindi riguardare valori generali prevalenti quali la salute, l'incolumità e l'igiene di una pluralità di persone (ad esempio la frequentazione degli ospedali).

Naturalmente l'accesso dei cani guida in questi ambienti aperti al pubblico richiede il pieno controllo della persona non vedente sull'animale, sia in ordine alla sua disciplina sia alla sua igiene.

Art.1

(Modalità di intervento, finalità e scopi)

1. La Regione Calabria, con la presente legge adotta ogni provvedimento necessario posto a suo carico dagli obblighi rinvenienti dalla corretta applicazione delle L.34/1974 e L. 60/2006 e successive modificazioni.
2. La Regione Calabria infatti, attraverso la puntuale applicazione delle norme e disposizioni contenute nelle leggi, ne ribadisce da una parte i valori e i principi ispiratori monitorando altresì, dall'altra e rimuovendo a questo fine, ogni eventuale violazione della norma.
3. La Regione Calabria organizza con iso-risorse la divulgazione di tali normative, di concerto con le CCIAA e tutti i comuni delle cinque province.
Ad esse, sarà demandato il compito di informare tutti gli esercenti di attività pubbliche, gli enti e quant'altro abbia relazioni con il pubblico. Le comunicazioni avverranno nei metodi meglio consoni alle CCIAA ed ai Comuni. (mail, comunicati stampa, etc.), e dovranno contenere sia le normative in vigore sia le sanzioni stabilite dalle stesse.
4. A questo fine la Regione Calabria, emana la presente legge in armonia alle norme nazionali e comunitarie, nel rispetto delle competenze ad essa assegnate.

Art.2

(Giornata regionale del cane guida)

Il 16 ottobre di ogni anno, si celebra la giornata nazionale del cane guida.

Nella stessa data la Regione Calabria istituisce la "giornata regionale del cane guida"

Anche la Regione Calabria, pertanto, parteciperà ad eventuali manifestazioni svolte nel territorio regionale per far sì che tale evento possa essere sensibilizzante per l'opinione pubblica sull'accettazione di questo importante "amico a quattro zampe" che per i non vedenti è un imprescindibile strumento di autonomia e di mobilità, e consentirà anche di ricordare i validi strumenti normativi di cui si dispone.

Nella stessa giornata, su tutto il territorio regionale, sarà obbligatorio l'esibizione presso le pubbliche amministrazioni e le scuole di ogni ordine e grado di poster, materiale informativo e divulgativo, anche con mail o fax, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia e sulle sanzioni a cui si andrebbe incontro.

Della cosa sarà responsabile coordinatore l'Assessore alle Politiche Sociali, in mancanza il DG pro tempore.

Art. 3

(Risorse)

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, la Regione Calabria provvederà con risorse umane e strumentali già disponibili e senza oneri aggiuntivi.

Art.4

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Art.5
(Obbligo di comunicazione)

E' fatto obbligo, dal giorno della pubblicazione della stessa nel BURC, agli organi responsabili, all'Assessorato delle Politiche Sociali o in mancanza al DG pro tempore, della immediata comunicazione della norma agli enti pubblici diffusi sul territorio regionale (comuni, provincie etc.), alle CCIAA provinciali e alle Aziende Sanitarie e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Relazione finanziaria

Per gli scopi e le funzioni della presente legge, poiché reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale e organizzativo previsto in iso-risorse, non sono previsti oneri, né occorre impegnare fondi ulteriori o diversi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria. (Art. 1 Comma 3) (Art.3)

Quadro di riepilogo analisi economica finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: pl "Legge 34/1974 e legge 60/2006. Norme per la corretta applicazione sul territorio regionale."

Tab.1 – Oneri finanziari:

| Articolo | Descrizione spesa | Tipologia I o C | Carattere temporale A o P | Importo |
|----------|--|--------------------|------------------------------|---------|
| 1 | La Regione Calabria organizza con iso-risorse la divulgazione di tali normative, di concerto con le CCIAA e tutti i comuni delle cinque province. (Art. 1 Comma 3) non sono previsti oneri, né occorre impegnare fondi ulteriori o diversi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria. | I | P | 0,00 |
| 2 | Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, la Regione Calabria provvederà con risorse umane e strumentali già disponibili e senza oneri aggiuntivi. (Art. 3) non sono previsti oneri, né occorre impegnare fondi ulteriori o diversi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria. | I | P | 0,00 |
| 3 | | | | |

Tab.2 - Copertura finanziaria:

| n. U/Capitolo | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Totale |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| // | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Re. 24/OP/2018

